

## STATUTO

Associazione PESCAS Associazione dei Professionisti e degli Esperti per la Salvaguardia e la Cultura dell'Ambiente e della Salute - Ente del Terzo Settore

### **Art. 1 Denominazione**

È costituita l'Associazione denominata Associazione PESCAS Associazione dei Professionisti e degli Esperti per la Salvaguardia e la Cultura dell'Ambiente e della Salute - Ente del Terzo Settore, finalizzata a operare su base nazionale, di seguito denominata Associazione e che in breve può essere anche denominata PESCAS o P.E.S.C.A.S.

### **Art. 2 Sede**

La sede legale dell'Associazione è stabilita presso l'indirizzo indicato nell'atto costitutivo e potrà essere modificata con delibera dell'Assemblea degli Associati assunta con la maggioranza prevista per le Assemblee straordinarie.

Si prevede la costituzione di unità locali con delibera del Consiglio Direttivo nel rispetto dei principi e dello Statuto dell'Associazione.

### **Art. 3 Principi**

#### *Art 3.1 - Scopi e finalità, attività principali*

L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività volte alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni degli ambienti naturali, di vita e di lavoro, dei soggetti che ivi vivono e/o operano, alla salvaguardia e tutela della salute,

nonché alla ricerca scientifica di interesse sociale, alla promozione della cultura, della legalità e della correttezza di comportamenti in relazione ai suddetti temi.

Tra le tematiche ambientali oggetto dell'attività della associazione vi sono, a titolo esemplificativo, l'acustica, le emissioni e le immissioni di agenti inquinanti, la bonifica dei siti inquinati, la gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, la riqualificazione e la valorizzazione dei luoghi di vita e di lavoro, la progettazione del benessere e del comfort nell'ambiente costruito.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro.

I due ambiti principali di operatività sono i seguenti:

1) attività culturali, didattiche e divulgative volte alla promozione della tutela e del rispetto dell'ambiente, della salute, del benessere, della sicurezza e della qualità dei luoghi di vita e di lavoro;

2) attività professionali tecniche, legali, gestionali, di ricerca scientifica di interesse sociale.

Riguardo al primo ambito l'Associazione prevede di:

a) coinvolgere attivamente, oltre ai tecnici dei vari settori, anche altri esperti in materie ambientali, scrittori, giornalisti, fotografi, esperti di social media che si riuniscono intorno alla diffusione e alla valorizzazione della fruizione consapevole degli ambienti pubblici e privati, con

lo scopo di promuovere il benessere con elementi progettuali e di riflessione miranti al comfort ambientale degli spazi, interventi di tutela, valorizzazione e salvaguardia di paesaggi ritenuti più significativi;

b) mettere in risalto le identità culturali, storiche e sociali dei territori, in funzione di una loro migliore fruizione, promuovendo azioni ed eventi tendenti alla riqualificazione ambientale, anche attraverso la progettazione partecipata.

Riguardo al secondo ambito l'Associazione prevede di:

c) promuovere la qualificazione e l'aggiornamento tecnico-professionale degli iscritti, con riferimento alle esperienze e buone pratiche esistenti, attraverso:

- l'organizzazione e la gestione di eventi formativi riguardanti argomenti di interesse dell'associazione;

- l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, workshop e ogni altra iniziativa utile alla formazione di esperti nelle tematiche di interesse dell'associazione;

- l'organizzazione e la gestione di incontri con i rappresentanti delle Istituzioni;

- il confronto e lo scambio di conoscenze e pratiche con altri esperti e/o associazioni;

- la produzione e fornitura di materiale editoriale in ogni sua forma sui temi di interesse dell'Associazione;

d) costituirsi come comunità di esperti riconosciuta a livello nazionale e regionale dagli enti preposti secondo i rispettivi organi e uffici;

e) tutelare i diritti individuali collettivi e/o omogenei nelle materie di competenza e di interesse dell'Associazione, con le opportune azioni, tra cui anche mediante la proposizione di azioni di classe attualmente disciplinate dall'art. 840 ss.. c.p.c. e di azioni inibitorie di classe attualmente disciplinate dall'art. 840 sexiesdecies, nonché le azioni di cui al D. Lgs. 20.12.2009 n. 198;

Tali finalità sono conformi alle attività di interesse generale di cui all'art.5, lettere e), f) e h) del D. Lgs. 117/2017.

#### *Art. 3.2 - Attività diverse*

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

In particolare, l'Associazione prevede di:

a) favorire tra gli iscritti la condivisione di risorse utili per perseguire gli obiettivi dell'Associazione;

b) pubblicare testi e manuali utili per lo svolgimento

dell'attività professionale, inerenti agli obiettivi dell'Associazione;

c) consentire agli iscritti di menzionare nei propri documenti e profili, quali ad esempio carta intestata, biglietti da visita e sito web, l'appartenenza all'Associazione riproducendone il logo, nei limiti di quanto previsto dal codice etico dell'Associazione, fino alla cessazione della qualifica di socio;

d) promuovere tra i professionisti iscritti la deontologia e l'etica professionale, anche attraverso il proprio codice etico;

e) promuovere ogni altra iniziativa finalizzata al raggiungimento degli scopi sopraelencati, compresa la valorizzazione dell'attività svolta dagli iscritti;

f) raccogliere fondi, anche tramite sistemi di crowdfunding, per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

L'Associazione prevede di assumere iniziative atte a valorizzare e migliorare le competenze degli iscritti al fine di un miglior conseguimento delle finalità.

L'Associazione può collaborare con organizzazioni pubbliche o private, che si prefiggono scopi non in contrasto con quelli di cui al presente statuto.

L'Associazione intende perseguire gli obiettivi statuari mantenendo armonia, concordia e spirito collaborativo tra gli iscritti.

#### **Art. 4 Soci**

Sono soci i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'Atto costitutivo dell'Associazione e gli altri soggetti, persone fisiche ed enti collettivi, che siano successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statutari dell'Associazione.

L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti; non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

Si prevedono le seguenti tipologie di soci:

a) Socio Ordinario avente interesse a partecipare alle attività di interesse generale svolte dall'Associazione;

b) Soci Fondatori coloro i quali hanno costituito l'Associazione. I Soci Fondatori, in via transitoria, sono tenuti a contribuire e provvedono alle spese di costituzione e di prima organizzazione e funzionamento dell'associazione fino alla prima assemblea ordinaria degli associati. Ai Soci Fondatori è riservato il diritto di esigere il rimborso delle spese sostenute per la nascita dell'Associazione. Ai Soci Fondatori spettano le stesse prerogative e attribuzioni dei

Soci Ordinari;

c) Socio Onorario chi, raggiunte posizioni di indiscusso prestigio in campo accademico o professionale nelle tematiche di interesse dell'Associazione, accetti di far parte dell'Associazione su invito del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari sono qualificati tali dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo;

d) Socio Professionista avente titolo idoneo all'esercizio dell'attività professionale negli ambiti di interesse dell'Associazione, in possesso di un numero significativo di comprovate e qualificanti esperienze riferibili alle tematiche di interesse dell'Associazione svolte da almeno tre anni;

e) Socio Esperto, operante nei settori di interesse dell'associazione da almeno tre anni.

La qualifica di socio dà diritto di partecipare alle attività promosse dall'associazione, di partecipare e intervenire in Assemblea, di votare in Assemblea decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati, di consultare i libri dell'Associazione presso la sede, facendone richiesta al Consiglio direttivo, ed estrarne copia.

Viene in ogni caso garantita la parità di diritti e di doveri fra tutte le categorie di associati.

#### *4.1 Soci - Ammissione e cessazione*

La domanda a socio Ordinario deve essere presentata al Consiglio Direttivo redatta sulla base del format

prestabilito, deve essere indirizzata a mezzo PEC al Consiglio

Direttivo e deve contenere: il titolo di studio, il curriculum

vitae, l'indirizzo di posta elettronica certificata, l'impegno

a rispettare quanto previsto dallo statuto dell'Associazione e

dal suo codice etico, il rispetto delle altre direttive

emanate dalla stessa Associazione con idonei atti.

La domanda a socio Professionista o esperto dovrà altresì

contenere la dichiarazione autografa del possesso dei suddetti

requisiti di ammissione con dettaglio delle prestazioni svolte

e riferimenti che possano consentire all'Associazione, se

ritenuto, di procedere a verifiche documentali.

Il Consiglio Direttivo, anche tramite suoi componenti a ciò

delegati, provvede all'istruttoria delle domande e può

chiedere eventuali integrazioni o un colloquio. Terminata

l'istruttoria il Consiglio Direttivo decide in merito

all'accettazione della domanda, sulla base di criteri non

discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e gli

scopi di cui all'art. 3.

La domanda è definitivamente accettata o respinta con delibera

del Consiglio Direttivo. La deliberazione del Consiglio

Direttivo è comunicata all'interessato ed annotata nel libro

degli associati. Il richiedente al quale sia stato comunicato

il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 giorni, che

sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima

adunanza successiva. L'esercizio dei diritti sociali spetta

agli iscritti in regola con i versamenti dei contributi sociali stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ad ogni socio è riconosciuto il diritto di voto, di intervento e di rappresentanza nelle assemblee e di usufruire di ogni servizio reso disponibile dalla Associazione. L'iscrizione decorre dal momento in cui la domanda è accolta e vale fino al termine dell'anno solare. L'appartenenza all'associazione obbliga i soci al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi e comporta l'obbligo di versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. La qualifica di socio si può perdere per i seguenti motivi:

a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare;

b) per delibera del Consiglio Direttivo, a seguito di accertati motivi di incompatibilità, o per aver violato le norme dello statuto o del codice etico, o per altri motivi che comportino indegnità. Per i professionisti, tra i gravi motivi che possono comportare l'ammonizione, la sospensione e, nei casi più gravi, la perdita della qualifica di socio, viene considerato il protratto mancato aggiornamento professionale dello stesso;

c) per ritardato pagamento della quota associativa dell'anno in corso entro il mese di marzo.

#### *4.2 Doveri degli associati*

1. Tutti gli Associati sono tenuti a conformarsi allo

Statuto, al codice etico e alle deliberazioni degli Organi dell'Associazione.

2. Gli Associati professionisti, nello svolgimento della loro professione, sono tenuti a comportarsi con la massima perizia, correttezza e onestà e a osservare scrupolosamente tutti i dettami della deontologia professionale, nonché una condotta corretta ed irreprensibile.

3. È dovere di tutti gli Associati:

a) versare all'Associazione, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, la quota di iscrizione annuale, secondo l'importo determinato dal Consiglio Direttivo;

b) essere in regola con l'aggiornamento obbligatorio, ove previsto per la loro specifica attività professionale, frequentando corsi o seminari accreditati;

c) rispettare il Codice etico dell'Associazione;

d) provvedere a dotarsi di adeguata copertura assicurativa per i rischi professionali;

e) promuovere e divulgare i principi e le attività dell'Associazione.

4. L'adesione all'Associazione ha durata annuale coincidente con l'esercizio sociale e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi entro tre mesi dalla scadenza annuale mediante lettera trasmessa a mezzo PEC alla Associazione. Detta dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso se

fatta almeno tre mesi prima.

#### **Art. 5 Organi dell'associazione**

Organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) il Comitato di Consulenza e Controllo;
- g) la Segreteria tecnica;
- h) Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- i) Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
- j) il Collegio dei Probiviri.

Tutti gli organi dell'Associazione, esclusa l'Assemblea dei Soci, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

##### *5.1 Assemblea dei soci*

Hanno diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci purché in regola con le quote sociali dell'anno in corso.

Ogni socio è titolare di un voto.

L'assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, nonché per l'eventuale

rinnovo delle cariche sociali. L'assemblea può essere

convocata, inoltre, tanto in sede ordinaria che straordinaria

per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta,

indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci. Le

assemblee potranno essere sempre tenute anche con modalità

telematica da remoto, con i soci o alcuni di essi, collegati

in videoconferenza, purché sussistano le seguenti condizioni:

- che il Presidente possa accertare l'identità degli

intervenuti non personalmente presenti;

- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo

adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare

alla discussione ed alla votazione, in relazione agli

argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare,

ricevere e trasmettere documenti.

Verificatisi i suindicati presupposti, l'assemblea si ritiene

svolta nel luogo in cui sono compresenti il Presidente ed il

verbalizzante.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con

preavviso di almeno dieci giorni, mediante invio di posta

elettronica all'indirizzo comunicato dal socio al momento

dell'iscrizione (è onere del socio comunicare eventuali

successive variazioni) ovvero a mezzo posta elettronica

certificata: l'avviso dovrà specificare gli argomenti

all'ordine del giorno.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto:

non sono ammesse più di due deleghe per ogni rappresentante.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un Vice Presidente o da un socio espressamente delegato dal Presidente.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, comunque non inferiore a cinque; la seconda convocazione deve avvenire dopo almeno 24 (ventiquattro) ore e non oltre 10 giorni dalla data fissata per la prima convocazione; le deliberazioni sono adottate con la maggioranza semplice dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci, sia in prima che in seconda convocazione; la seconda convocazione deve avvenire dopo almeno 24 (ventiquattro) ore e non oltre 10 giorni dalla data fissata per la prima convocazione; le deliberazioni sono adottate con la maggioranza di due terzi dei presenti.

Il voto può essere raccolto anche con modalità telematiche che consentano la sicura e inequivocabile identificazione del votante (esempio: posta elettronica certificata) Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto occorre l'approvazione della maggioranza degli iscritti. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti in apposito

registro, anche in forma telematica, dal segretario e, in sua assenza, da un socio dell'assemblea nominato come figura di segretario facente funzioni.

All'assemblea **ordinaria** spettano le seguenti prerogative:

a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo; - eleggere i membri del Consiglio Direttivo, i membri del collegio dei probiviri, il revisore dei conti, approvare la nomina dei Soci Onorari proposti dal Consiglio Direttivo;

b) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative annuali, nonché la penale per i ritardati pagamenti;

c) deliberare sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuovere le azioni di responsabilità nei loro confronti

d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dal collegio dei probiviri;

e) approvare il codice etico.

All'assemblea **straordinaria** spettano le seguenti prerogative:

a) deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo scioglimento dell'Associazione, - deliberare sulle modifiche dello statuto con le modalità e nei termini di cui sopra; - deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;

b) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dal collegio dei probiviri.

## 5.2 Consiglio Direttivo

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'assemblea ordinaria - salvo i primi amministratori, con le specifiche cariche, che sono nominati con l'atto costitutivo - scelti tra i soci fino a un numero massimo di 9 (nove), a cui si aggiungono il past-president e i responsabili delle unità locali. La durata dei Consigli Direttivi è di tre anni e comunque sino all'assemblea ordinaria appositamente convocata per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio direttivo ha facoltà di convocare le assemblee anche fuori dalla sede legale, tenuto anche conto dei luoghi di residenza dei componenti. Le riunioni potranno anche essere sempre tenute anche con modalità telematica da remoto, con i membri o alcuni di essi collegati in videoconferenza, purché sussistano le seguenti condizioni:

- che il Presidente possa accertare l'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione, in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare,

ricevere e trasmettere documenti.

Verificatisi i suindicati presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo in cui sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi consiglieri, e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza degli intervenuti. Sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ed in loro assenza dal vicepresidente e dal segretario rispettivamente in apposito registro che potrà essere tenuto anche in via informatica da un consigliere nominato come segretario.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475 ter c.c.

Gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività

dell'Associazione per l'attuazione delle sue

finalità; - predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da

sottoporre all'Assemblea;

b) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

c) deliberare l'accettazione o il rigetto delle domande per l'ammissione di nuovi soci seguendo la

procedura di cui all'Art. 4.1;

d) deliberare l'ammissione dei soci onorari;

e) deliberare in merito a sanzioni da comminare ai soci per comportamenti non conformi allo statuto e al codice etico

dell'Associazione;

f) eleggere il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere, i membri del comitato di consulenza.

### 5.3 *Presidente*

Il Presidente dirige l'Associazione e ne ha la legale rappresentanza, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in

giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al

Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il

Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. Il

Presidente può nominare fino a due vicepresidenti, di cui uno vicario, con delega per materie e funzioni scelti tra i

componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente può nominare un vicesegretario (scelto tra i consiglieri) e un vicetesoriere se le esigenze oggettive dell'associazione ne indichino la necessità. In caso di impedimento permanente, di dimissioni o di morte del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal primo vicepresidente vicario fino a quando l'Assemblea non avrà provveduto ad eleggere il nuovo Presidente.

In caso di impedimento del Presidente, la legale rappresentanza spetta al vice presidente e, in caso di impedimento di quest'ultimo, al vice presidente vicario.

#### *5.4 Segretario*

Il Segretario, scelto tra i consiglieri, è colui che conserva i registri e verbalizza le riunioni e le Deliberazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Prepara e firma secondo necessità la corrispondenza ordinaria, mantiene i contatti della Presidenza con i membri del Consiglio, informa il Consiglio Direttivo e, quando se ne ravvisi l'opportunità, gli uffici e Sedi regionali, nonché i singoli associati, degli atti dell'Associazione.

Organizza, coordina e controlla le votazioni per l'elezione degli organi associativi.

Garantisce e provvede alla corrispondenza sia ordinaria che telematica, sia tra associati che terzi enti e istituzioni; su semplice incarico del Presidente può rappresentare

l'associazione in incontri e riunioni o dibattiti tra associati, con terzi enti e istituzioni, aventi ad oggetto l'organizzazione associativa di programmi formativi, di incontri, dibattiti e ogni forma culturale legata al mantenimento della formazione costante degli associati.

Il Segretario compie tutte le attività esecutive inerenti la sua carica, con particolare riferimento alla attività di aggiornamento tecnico-normativo degli associati, per la quale opererà di concerto con il comitato di consulenza.

In caso d'assenza o d'impedimento, è sostituito dal vicesegretario o da altro Consigliere designato dal Presidente come facente funzioni.

#### *5.5 Tesoriere*

Il Tesoriere, scelto tra i consiglieri, svolge le seguenti funzioni:

**a)** effettua riscossioni e pagamenti di carattere ordinario rilasciando o pretendendo ricevute pienamente liberatorie, sollecitare i pagamenti delle quote scadute;

**b)** promuove ed attua le iniziative del Consiglio Direttivo necessarie alla vita economica dell'Associazione, redige e pubblica preventivi e consuntivi relativi alla gestione economica amministrativa, effettua operazioni bancarie; per prelevamenti e pagamenti superiori a 500 euro è necessaria la previa autorizzazione scritta del Presidente o, in sua assenza, del vicepresidente; conserva i registri contabili.

c) su semplice incarico del Presidente può rappresentare l'associazione in incontri e riunioni tra associati aventi ad oggetto organizzazione, previsione e rendicontazione di impegni economici finalizzati a specifici ambiti di interesse per la categoria e per l'associazione, nonché per detti fini, con terzi enti e istituzioni.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Segretario o da un altro consigliere nominato dal Presidente come tesoriere facente funzioni.

#### *5.6 Comitato di Consulenza e Controllo (CCC)*

Il Comitato di Consulenza e Controllo è nominato dal Consiglio Direttivo. È formato da un Avvocato, un Commercialista e un esperto di assicurazioni, che sono diretti collaboratori del Presidente, allo stesso riferiscono e sottopongono alla sua valutazione suggerimenti ed indicazioni, per il migliore conseguimento delle finalità statutarie e gestionali dell'Associazione.

#### *5.7 Segreteria Tecnica*

La Segreteria Tecnica costituita dal Segretario, dal Tesoriere e da un terzo componente con funzioni di organizzazione e gestione delle relazioni esterne, svolge attività di supporto al Presidente e al Consiglio Direttivo comprendente tutte le mansioni amministrative e organizzative che le saranno conferite per garantire con costanza l'attività dell'Associazione.

## 5.8 Organo di Controllo

Nel caso di superamento dei limiti di cui all' articolo 30 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea elegge, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo che si compone di tre membri. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali. I membri eleggono, al loro interno, un Presidente. In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente nell'Organo di Controllo viene cooptato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti al componente sostituito e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. L'incarico di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non associate a Pescas.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

L'Organo di Controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Organo di Controllo, ove tutti i membri ne abbiano i prescritti requisiti, può esercitare la revisione legale dei conti. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l'assenza di scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui

all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai membri dell'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo, ove invitato, partecipa alle riunioni dell'Assemblea con il suo presidente o suo delegato, individuato tra gli altri membri.

L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con il suo Presidente o suo delegato, individuato dallo stesso tra gli altri membri, esprimendo voto consultivo sulle materie di propria pertinenza con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.

I membri dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### *5.9 Organo di revisione*

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

All'Organo di revisione spetta il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione. Deve redigere la sua relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e

preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo e sentito il  
tesoriere. L'Organo di revisione è nominato dall'assemblea e  
dura in carica tre anni: è rieleggibile e potrà essere  
composto anche fra persone estranee all'Associazione, avuto  
riguardo alla competenza professionale.

#### *5.10 Collegio dei probiviri*

Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri effettivi  
e due supplenti, viene eletto dall'Assemblea Ordinaria e dura  
in carica 3 anni. La funzione di probiviro è incompatibile con  
qualsiasi carica direttiva dell'associazione.

Il Collegio decide in merito ai ricorsi presentati dai soci  
avverso le sanzioni disciplinari comminate dal Consiglio  
direttivo, di cui all'Art. 6. I Probiviri dovranno  
pronunciarsi, entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri vengono prese a  
maggioranza. Di ogni seduta deve essere redatto apposito  
verbale.

Nessun componente del collegio dei Probiviri può partecipare  
alla discussione e decisione di un provvedimento disciplinare  
o cautelare promosso nei suoi confronti o nel caso vi sia  
fondato motivo di ritenere che egli non possa partecipare a  
tutti i momenti della procedura. Qualora, per effetto del  
comma precedente, venga a mancare il numero legale del  
collegio dei Probiviri, il Presidente nominerà un supplente  
fino alla scadenza del mandato.

Sono prorogati tutti i poteri dei componenti il Collegio dei Probiviri nel periodo intercorrente fra la data della loro decadenza dalla carica e la data dell'Assemblea degli Associati competente a deliberare la nomina dei nuovi componenti.

#### **Art. 5 bis Scritture contabili e bilancio**

L'Associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, in conformità all'art. 13 D.Lgs. 117/2017 L'associazione tiene inoltre, in conformità dell'art. 15 D.Lgs. 117/2017:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

#### **Art. 6 Provvedimenti disciplinari**

Al socio che si renda responsabile di comportamenti disdicevoli o sconvenienti verso gli altri soci e i terzi in relazione alle attività e alla vita dell'Associazione, nonché per i professionisti anche nel rapporto con clienti, sono applicabili i seguenti provvedimenti disciplinari a seconda della gravità del fatto o comportamento:

- a) la censura;

b) la sospensione da un minimo di un mese, al massimo di un anno;

c) la radiazione.

Si precisa che sono da ritenersi passibili di provvedimenti disciplinari le false dichiarazioni rese alla Associazione, nell'ambito della domanda di ammissione o successivamente.

Sono altresì sanzionabili, nell'ambito della pubblicità informativa della propria figura professionale, la diffusione e la presentazione di notizie false o sconvenienti.

#### **Art. 7 Patrimonio e entrate dell'associazione**

Il patrimonio è costituito:

a) da beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;

c) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

a) dalla quota associativa annuale da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;

b) da eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative;

c) da versamenti volontari degli associati o di terzi;

d) da eventuali finanziamenti ottenuti anche attraverso Bandi nazionali e/o europei;

e) da altre fonti compatibili con gli scopi istituzionali

come, a titolo esemplificativo, i proventi derivanti dall'organizzazione di corsi di formazione.

Il patrimonio e le entrate sono utilizzati per lo svolgimento delle attività statutarie. È vietata la distribuzione, anche indiretta (ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017), di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

#### **Art. 8 Programma di attività**

Il programma di attività della Associazione è definito dal Consiglio Direttivo e presentato all'assemblea dell'Associazione.

#### **Art. 9 Esercizi sociali**

Il primo esercizio termina il 31 dicembre 2020. Successivamente l'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Art. 10 Rapporti tra l'Associazione Nazionale e le unità locali**

Il rapporto tra l'Associazione e le unità locali è

disciplinato dalle norme del presente Statuto e da eventuale successivo regolamento di attuazione adottato dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 11 Scioglimento e liquidazione**

L'Associazione può essere sciolta solo dall'assemblea dei soci, con la maggioranza di legge. In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### **Art. 12 Fase Transitoria**

Per il periodo che va dalla data della costituzione alla scadenza del 31/12/2022 il Consiglio Direttivo è così costituito:

Presidente SERGIO LUZZI

Vicepresidente Vicario SANTO DURELLI

Vicepresidente ANDREA CERNIGLIA

Consigliere segretario CHIARA BARTALUCCI

Consigliere tesoriere MICHELA CUCICH

Consigliere GELSOMINA DI FEO

Consigliere LISA DONATINI

Consigliere GIANANDREA GINO

Consigliere GIANNI PAVAN

Consigliere GIUSEPPE SALAMONE

**Art. 13 Disposizioni finali**

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.